



**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**  
(*PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO*)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E  
AREE PUBBLICHE (TOSAP)**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 33 del 21/07/2014*

## INDICE

<b>Titolo I - Disposizioni generali</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Occupazione di spazie e aree pubbliche	4
Art. 2 – Domanda di occupazione	4
Art. 3 – Concessione	5
Art. 4 – Revoca	5
Art. 5 - Sospensione	5
Art. 6 - Modifica	6
Art. 7 - Rinuncia	6
Art. 8 - Decadenza	6
Art. 9 – Rimozione delle opere	7
Art. 10 - Durata delle occupazioni	7
Art. 11 - Esposizione di merce	7
Art. 12 - Esecuzione di lavori e opere	7
Art. 13 - Occupazione con tende e tendoni	8
Art. 14 - Affissioni	8
Art. 15 – Occupazioni abusive e rimozione materiali	8
Art. 16 - Obblighi del concessionario	8
Art. 17 – Cauzione	9
<b>Titolo II – Modalità e criteri di applicazione della tassa</b>	<b>9</b>
Art. 18 – Oggetto della tassa	9
Art. 19 – Esclusioni ed esenzioni	9
Art. 20 – Riduzioni e maggiorazioni	10
Art. 21 – Graduazione della tassa per zona di occupazione del suolo	10
Art. 22 – Soggetti passivi	10
Art. 23 – Occupazioni permanenti e temporanee	11
Art. 24 – Criteri di commisurazione della tassa	11
Art. 25 – Misura degli spazi occupati	12
<b>Titolo III – Passi carrabili</b>	<b>12</b>
Art. 26 – Passi carrabili e accessi ai fondi	12
Art. 27 – Concessione	12
Art. 28 – Revoca	13
Art. 29 – Segnale	13
Art. 30 – Tassa	13
<b>Titolo IV – Gestione e riscossione della tassa</b>	<b>14</b>

Art. 31 – Gestione della tassa	14
Art. 32 – Presentazione della dichiarazione	14
Art. 33 – Modalità di pagamento	14
Art. 34 – Versamento della tassa	14
Art. 35 – Riscossioni in convenzione	15
Art. 36 – Contribuenti morosi	16
Art. 37 – Rimborsi	16
<b>Titolo V – Disposizioni finali</b>	<b>17</b>
Art. 38 – Servizio in concessione	17
Art. 39 – Sanzioni	17
Art. 40 – Pubblicità del regolamento e delle tariffe	17
Art. 41 – Entrata in vigore	17
Art. 42 – Norma finale	17
<b>Allegato A) – Tariffe vigenti</b>	<b>18</b>
<b>Allegato B) – Graduazione della tassa per zona di occupazione</b>	<b>25</b>

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1- OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione del Capo II del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

2 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.4.92 n. 285).

#### **ART. 2 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1 - Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:

a - la residenza o il domicilio;

b - il codice fiscale;

c - la località dell'area da occupare;

d - l'oggetto dell'occupazione;

e - la durata ed i motivi dell'occupazione;

f - la misura dello spazio o area da occupare (se richiesto, dovrà essere allegato idoneo disegno dell'area da occupare);

g - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;

h - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio protocollo dell'Ente almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione del suolo pubblico.

3. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo pubblico può essere effettuata a seguito di comunicazione immediata all'Ufficio protocollo. La comunicazione, contestuale all'inizio dei lavori, deve essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo e non necessita di ulteriori adempimenti se i lavori non superano le 48 ore. Qualora in seguito a sovra luogo del personale preposto dell'Ente emerga l'insussistenza delle condizioni d'urgenza, l'occupazione verrà considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà regolarizzare l'occupazione presentando, tempestivamente, domanda di occupazione di suolo pubblico ordinaria, riferita alla complessiva durata dell'intervento, comprese quindi le prime 48 ore.

4. L'Ufficio protocollo dell'Ente provvede a trasmettere, al momento del ricevimento della domanda di occupazione, sia ordinaria che urgente, la documentazione all'Ufficio tecnico. Quest'ultimo, definita positivamente l'istruttoria, provvede, a chiedere all'Ufficio tributi l'effettuazione del calcolo della tariffa da applicare, il quale provvede entro 3 giorni lavorativi.

### **ART. 3 - CONCESSIONE**

1. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata con provvedimento, del Responsabile dell'ufficio tecnico o di suo incaricato, previa acquisizione, ove necessario, del parere del Responsabile del servizio di polizia municipale.
2. La concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e previo pagamento della Tassa prevista.
3. La concessione è strettamente personale e ne è vietata la cessione.
4. La concessione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

### **ART. 4 - REVOCA**

1. La concessione di occupazione può sempre essere revocata dal Responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso, senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo. Detto rimborso è disposto dallo stesso Responsabile che ha emesso il provvedimento di revoca, con il supporto dell'Ufficio tributi.

### **ART. 5 - SOSPENSIONE**

1. Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della concessione individuandone la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

## **ART. 6 - MODIFICA**

1. Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il Responsabile del provvedimento può disporre la modifica della concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione all'Ufficio Tributi.

## **ART. 7 – RINUNCIA**

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza della concessione non dà diritto al rimborso della tassa già versata. In ogni caso è dovuta la tassa per l'intero periodo di occupazione come indicato nell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni permanenti la rinuncia non dà diritto al rimborso della tassa già versata. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Fino alla data di effettiva decorrenza della rinuncia, il rinunciante ha l'obbligo di corrispondere la tassa per intero.

3. La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, equivale a rinuncia. In tal caso si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

## **ART. 8 - DECADENZA**

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione, senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione permanente oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del provvedimento e va notificato all'interessato.

3. Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione. Il soggetto decaduto ha comunque l'obbligo di pagare la relativa tassa per tutto l'anno in cui è avvenuta la decadenza in caso di occupazione permanente.

#### **ART. 9 - RIMOZIONE DELLE OPERE**

1. In caso di revoca, decadenza, sospensione, modifica o rinuncia della concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.

2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida, ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 giorni.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs 285/92.

#### **ART. 10 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono concesse, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 5 giorni prima della scadenza.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

#### **ART. 11 - ESPOSIZIONE DI MERCE**

1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale e al pagamento della relativa tariffa.

#### **ART. 12 - ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati

i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

2. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

### **ART. 13 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale e il pagamento della relativa tariffa

2. Sono fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 285/92.

### **ART. 14 - AFFISSIONI**

1. Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI**

1. Si ha occupazione abusiva quando lo spazio pubblico è occupato in mancanza di regolare concessione.

2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Responsabile dell'Ufficio tecnico, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.

4. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

### **ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.

2. Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

3. È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.

4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

#### **ART. 17 - CAUZIONE**

1. Il Responsabile preposto, con proprio provvedimento, può stabilire i casi in cui il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.

2. Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

### **TITOLO II**

#### **MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

#### **ART. 18 - OGGETTO DELLA TASSA**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, etc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

#### **ART. 19 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

2 - Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/1993, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

- a) occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;
- b) occupazioni non superiori a 6 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;
- c) occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);
- d) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie;
- e) occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;
- f) occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 20 mq.;
- g - occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).

## **ART. 20 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI**

1 - Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs 507/93, si applicano quelle indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente regolamento, del quale forma parte integrante e sostanziale (allegato A).

## **ART. 21 – GRADUAZIONE DELLA TASSA PER ZONA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D.Lgs. 507/1993 la tassa è graduata tenendo conto dell'ordine di importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, secondo l'articolazione prevista dall'allegato B) al presente regolamento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

## **ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2. È occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.
3. Gli occupanti, titolari o di fatto, totalmente o parzialmente abusivi, sono sottoposti ai provvedimenti sanzionatori consentiti dalle norme al tempo vigenti.

#### **ART. 23 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":
  - a) sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita concessione.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
3. Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.
4. Le occupazioni permanenti effettuate nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali non possono essere concesse a coloro che esercitano la propria attività stagionalmente.

#### **ART. 24 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml).
2. In ogni caso si applica secondo le tariffe previste dalla tabella allegata al presente regolamento (allegato A).
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare.
4. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a mq. o ml. in relazione alle ore di occupazione, secondo l'articolazione prevista dall'allegato A).
5. Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 alla tariffa giornaliera è applicata una riduzione dell'ammontare pari alla misura stabilita dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe, secondo quanto risultante dall'allegato A) e in ogni caso sino ad un massimo del 50%.
6. Ulteriori riduzioni possono essere stabilite in sede di approvazione annuale delle tariffe, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, secondo quanto riportato nell'allegato A).

## **ART. 25 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI**

1. I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.
2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
4. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti stabilmente in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

## **TITOLO III**

### **PASSI CARRABILI**

## **ART. 26 - PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI**

1. Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.
2. Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.
3. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 del D.Lgs. 507/1993, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.
4. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

## **ART. 27 - CONCESSIONE**

1. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:

- del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- della superficie di suolo pubblico occupato.

2. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

4. In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso in base alle prescrizioni dell'art. 9 del presente Regolamento.

#### **ART. 28 - REVOCA**

1. La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti ed eccezionali motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2. La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

#### **ART. 29 - SEGNALE**

1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/1993, devono essere segnalati mediante apposizione del relativo segnale, riportante gli estremi del provvedimento di concessione.

#### **ART. 30 - TASSA**

1. I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

#### **ART. 31 - GESTIONE DELLA TASSA**

1. Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle risorse umane assegnate, dell'Ufficio tecnico e della Polizia Municipale.
2. In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici.

#### **ART. 32 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. Ottenuta la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare all'Ufficio tributi del Comune, la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.

#### **ART. 33 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Loiri Porto San Paolo o al Concessionario del Servizio, secondo le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
2. Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato all'incaricato dell'Ufficio tributi o al personale preposto dell'Ufficio polizia municipale, che ne darà quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Funzionario responsabile del tributo.

#### **ART. 34 - VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti, il versamento della tassa dovuta, per l'intero anno del rilascio della concessione, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto della concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche, titolari di posteggio, il pagamento va effettuato in concomitanza al rilascio dell'atto di concessione, salvo l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio; per i medesimi operatori non titolari di posteggio (cc.dd. "spuntisti") il pagamento dovrà

essere in ogni caso effettuato in concomitanza dell'effettiva occupazione del suolo pubblico, sulla base di quanto stabilito nell'atto di concessione.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. Il pagamento dei cc.dd. "spuntisti" può avvenire anche in contanti, direttamente al personale incarica, il quale è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

4. Per le occupazioni temporanee, diverse rispetto a quelle di cui al comma 2, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e quindi in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, in deroga ai commi 5 e 6 del presente articolo. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione provvede al rilascio dello stesso atto dietro presa visione della ricevuta di pagamento della tassa da allegare in copia alla medesima concessione.

5. In base all'art. 50, comma 5/bis, del D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art.1/ter della legge n. 95/1995, la tassa, se di importo superiore ad euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

6. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

#### **ART. 35 - RISCOSSIONI IN CONVENZIONE**

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93.

2. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non avesse luogo o avesse durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

3. Nel caso di fiere, festeggiamenti, mercati straordinari, ecc., eventi comunque subordinati alle norme sul commercio, il pagamento, per poter beneficiare della tassazione agevolata di cui al

comma 1, dovrà avvenire inderogabilmente all'atto della scelta del posteggio e/o del rilascio della relativa concessione.

4. Qualora, per effetto di modifiche regolamentari e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risultasse inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente già versati. In caso di modifiche favorevoli al concessionario, le eventuali somme indebitamente percepite dall'Ente vengono restituite previa istanza del contribuente.

5. La validità della convenzione è comunque subordinata al versamento della relativa tassa con le modalità ivi previste.

### **ART. 36 - CONTRIBUENTI MOROSI**

1. A seguito della notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, a carico dei contribuenti morosi, si procederà in via coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica si intendono decadute di diritto, qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

### **ART. 37 – RIMBORSI**

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro cinque anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.

2. L'Ufficio tributi, sentito l'Ufficio tecnico, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 180 gg. dalla richiesta.

3. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale, secondo le prescrizioni del Regolamento generale delle entrate comunali.

4. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza.

5. L'importo è rimborsabile se superiore a quello minimo stabilito dal regolamento generale delle entrate comunali.

6. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 38 - SERVIZIO IN CONCESSIONE**

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune per mezzo di suoi dipendenti e/o attraverso proprie società, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 507/93.

#### **ART. 39 - SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa sono punite come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

2. Tutte le altre violazioni al presente regolamento, non previste o disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, sono punite ai sensi dell'art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689, con i criteri di cui all'art. 11 della stessa legge, applicata secondo la seguente tabella valida per 12 mesi:

- 1a violazione Euro 51,00
- 2a violazione Euro 77,00
- 3a violazione Euro 103,00
- 4a violazione Euro 129,00
- 5a violazione Euro 180,00
- 6a violazione Euro 258,00
- 7a violazione Euro 516,00.

3. Per la loro riscossione si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

#### **ART. 40 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE**

1. Del presente regolamento e delle relative tariffe è assicurata la piena conoscibilità ai cittadini, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e la consultazione e l'eventuale estrazione presso gli uffici comunali.

#### **ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2014.

#### **ART. 42 - NORMA FINALE**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/1993, al D.Lgs. 285/92 e al Regolamento generale delle entrate comunali.

**ALLEGATO A)**

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**TARIFFE VIGENTI**

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico  
(Art. 44, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 507/93)

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni m<sup>2</sup> all'anno</b>
I	€ 26,34
II	€ 21,00
III	€ 18,00

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo  
(Art. 44, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 507/93)

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni m<sup>2</sup> all'anno</b>
I	€ 17,55
II	€ 15,00
III	€ 12,00

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico  
(art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 507/93)

Riduzione non cumulabile con quella di cui al comma 1, lett. c)

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni m<sup>2</sup> all'anno</b>
I	€ 7,90
II	€ 6,30
III	€ 5,40

- D) Occupazioni con passi carrabili  
(art. 44, comma 3, D.Lgs. n. 507/93)

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni m<sup>2</sup> all'anno</b>
I	€ 13,17
II	€ 10,50
III	€ 9,00

- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti  
(art. 44, comma 10, D.Lgs. n. 507/93)

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni m<sup>2</sup> all'anno</b>
I	€ 7,90
II	€ 6,30
III	€ 5,40

- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.  
(art. 44, comma 8, D.Lgs. n. 507/93)

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni m<sup>2</sup> all'anno</b>
I	€ 2,63
II	€ 2,10
III	€ 1,80

- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

(art. 44, comma 9, D.Lgs. n. 507/93)

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni m<sup>2</sup> all'anno</b>
I	€ 2,63
II	€ 2,10
III	€ 1,80

- H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A:

(art. 44, comma 12, D.Lgs. n. 507/93)

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni m<sup>2</sup> all'anno</b>
I	€ 26,34
II	€ 21,00
III	€ 18,00

- I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

<b>Categoria</b>	<b>Tariffa per ogni Km lineare o frazione all'anno</b>
I	€ 258,23
II	€ 206,58
III	€ 180,76

- L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

(Art. 48, comma 7, D.Lgs. 507/1993)

<b>Località</b>	<b>Per ogni apparecchio all'anno</b>
Centro abitato	€ 15,49
Zona limitrofa	€ 11,36
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 7,75

M) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

(Art. 48, comma 1, D.Lgs. 507/1993)

<b>Località</b>	<b>Per ogni distributore all'anno</b>
Centro abitato	€ 46,48
Zona limitrofa	€ 15,49
Sobborghi e zone periferiche	€ 11,36
Frazioni	€ 7,74

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterra di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

**A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.**  
(Art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. 507/1993)

Categoria	Tariffa giornaliera a m <sup>2</sup>
I	€ 1,62
II	€ 1,30
III	€ 1,13

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferito alla prima categoria.

La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art. 42, comma 6, D.Lgs. 507/1993)

In rapporto alla durata dell'occupazione, nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata come segue:

- 1) **fino a 12 ore** (riduzione del 20%)
- 2) **oltre 12 ore e fino a 24 ore** (tariffa intera)
- 3) **fino a 14 giorni** (tariffa intera)
- 4) **oltre i 14 giorni** (riduzione del 20%)

Le riduzioni di cui ai punti 1 e 4 sono cumulabili.

**B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.**  
(Art.45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 507/1993)

Categoria	Tariffa giornaliera a m <sup>2</sup>
I	€ 1,08
II	€ 0,86
III	€ 0,76

**C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.** Riduzione non cumulabile con quella di cui al comma 2 lett. c), art. 45, D.Lgs.n.507/93.

Categoria	Tariffa giornaliera a m <sup>2</sup>
I	€ 0,49
II	€ 0,39
III	€ 0,34

**D) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti** con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante  
(Art.45, comma 4, D.Lgs. n. 507/93)  
Si applica la tariffa di cui alla lettera a)

**E) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.**

**F) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (eccetto quelle realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 507/1993, la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:**

- per ogni utenza, sino a 1 Km lineare o frazione di esso e sino a 30 giorni.....€. 15,49
- per ogni utenza, sino a 1 Km lineare o frazione di esso e sino a 90 giorni.....€. 20,14
- per ogni utenza, sino a 1 Km lineare o frazione di esso e sino a 180 giorni.....€. 23,24
- per ogni utenza, sino a 1 Km lineare o frazione di esso e oltre 180 giorni.....€. 30,98
- per ogni utenza, oltre 1 Km lineare o frazione di esso e sino a 30 giorni.....€. 23,24
- per ogni utenza, oltre 1 Km lineare o frazione di esso e sino a 90 giorni.....€. 30,21
- per ogni utenza, oltre 1 Km lineare o frazione di esso e sino a 180 giorni.....€. 34,86
- per ogni utenza, sino a 1 Km lineare o frazione di esso e oltre 180 giorni.....€. 46,48

**G) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.**  
(Art. 45, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs.507/1993)

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a 1.000 mq; del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. (Art. 42, comma 5, D.Lgs. 507/1993)

**H) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) aumentata del 30%**  
(Art.45, comma 6, D.Lgs.507/1993)

**I) Per le occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50 %.**  
(art.45, comma 6 bis, D.Lgs. n. 507/1993)

La riduzione è cumulabile con le altre previste dall'art.45 del D.Lgs n. 507/1993.

**L) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.**

**Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che abbiano carattere ricorrente le tariffe di ciascuna fattispecie sono ridotte del 50%, previa stipula di apposita**

**convenzione, ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 507/1993.**

**Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.**

## **ALLEGATO B)**

### **GRADUAZIONE DELLA TASSA PER ZONA DI OCCUPAZIONE**

La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è graduata in 3 categorie, secondo la seguente articolazione per zone di occupazione:

**CATEGORIA I:** Strade e spazi ricadenti nei Borghi di **Porto San Paolo, Vacileddi e altre zone ricadenti nella fascia costiera.**

**CATEGORIA II:** Strade e spazi ricadenti nel Borgo di **Loiri**

**CATEGORIA III:** Strade e spazi ricadenti nelle **Frazioni** e in altre aree pubbliche non riconducibili alle prime due categorie.